

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

Ai gentili clienti

Oggetto: **LEGGE DI BILANCIO 2020**

Si evidenziano di seguito le principali novità di interesse della Legge di Bilancio 2020:

Contenuto
<p>Deducibilità Imu</p> <p>A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni.</p>
<p>Cedolare secca negozi</p> <p>Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.</p>
<p>Proroga detrazione risparmio energetico</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. <i>ecobonus</i>).</p>
<p>Proroga ristrutturazioni edilizie e <i>bonus</i> mobili</p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, Tuir.</p> <p>Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p>Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi</p> <p>Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.</p> <p><u>Tipologia beni agevolabili</u></p> <p>I beni che danno accesso all'agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, con l'esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto e dei fabbricati.</p>

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura del 6% del costo.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione.

Controllo e monitoraggio

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019, in particolare deve essere indicata la seguente dicitura:

“Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, co. 185, della L. 160/2019”

Bonus facciate

Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.

Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali

Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 49, D.L. 34/2019, il c.d. D.L. “crescita”, è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a

- 10 milioni per il 2019 e

- 5 milioni di euro per il 2020.

Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

Bonus bebé

Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. *bonus bebé*), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:

- a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.

Bonus asili nido

A decorrere dal 2020, il c.d. *bonus asili nido* viene così rimodulato:

- 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).

Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite

Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall'imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Riduzione detraibilità di determinati oneri

Viene prevista, con decorrenza dal 2020, una riduzione delle detrazioni per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Accisa sui tabacchi lavorati

Vengono elevate le accise che gravano sui tabacchi lavorati.

Imposta di consumo prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

Per effetto del nuovo articolo 62-*quinquies*, D.Lgs. 504/1995, vengono assoggettate all'imposta di consumo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette (0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico).

Tracciabilità detrazioni

A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:

- versamenti bancari o postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

Resta valido il pagamento in contanti per:

- medicinali e dispositivi medici e
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

Regime forfettario

Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

- viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori familiari;
- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;
- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

società non quotate, sia per i terreni.

Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio

Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.

Rivalutazione beni di impresa

Viene reintrodotta la possibilità per le società di capitali di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Unificazione Imu-Tasi

A decorrere dal 2020, viene abolita la Tasi e viene rimodulata l'Imu.

Contrasto alle indebite compensazioni

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Tutti gli F24 riportanti dei crediti utilizzati in compensazione, presentati sia da titolari di partita IVA che da soggetti privati, devono essere presentati in via telematica tramite un professionista abilitato.

Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori *labour intensive*

Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data), viene previsto che nel caso sia affidato il compimento di un'opera o di più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione.

Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Estensione del regime del *reverse charge* Iva

Viene esteso il regime del *reverse charge* Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad *a-quater*), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.

Estensione del ravvedimento operoso

Per effetto dell'abrogazione del comma 1-*bis* nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.

Fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria

Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Al riguardo, si ricorda che il predetto divieto era stato esteso a tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone, a prescindere dall'esistenza dell'obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

Obbligo di invio telematico dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Viene previsto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori telematici, di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts.

Limiti all'utilizzo del contante

Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.

Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.

Incentivi all'autotrasporto

Vengono stanziati, su base annua, per gli anni 2019 e 2020, 12,9 milioni di euro per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli del trasporto merci su strada e per ridurre gli effetti climalteranti. I contributi sono concessi per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020 e che siano finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) 595/2009.

Con decreto da emanarsi entro 15 giorni saranno individuati modalità e termini di presentazione della domanda, criteri di valutazione ed entità del contributo massimo erogato.

Modifiche ai versamenti

Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti